

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 670 del 06/08/2014

(Oggetto:	Rego	lamento	aziend	ale vic	leosorve	eglianza:	provved	imenti.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4492 del Servizio Proponente, U.O. AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario parere FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo parere FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE SANITARIO (*)

(Dr. Imolo Fiaschini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)

(Dott. Roberto Americioni)

IL DIRETTORE GENERALE (*)

(Dr. Sandro Fratini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Normativa di riferimento:

- Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
- D.Lgs 30/06/2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali adottato il 08/04/2010 "provvedimento Generale sulla Videosorveglianza".
- Delibera del Direttore Generale Azienda USL Umbria 2 n. 675 del 19/07/2013 "Revisione modulistica privacy aziendale".

Motivazione:

La legge regionale della Regione Umbria n. 18 del 12 novembre 2012 avente ad oggetto "Ordinamento del servizio sanitario regionale" ha definito i nuovi ambiti territoriali di competenza delle Unità Sanitarie Locali umbre.

Stante la nuova configurazione territoriale si è ritenuto opportuno procedere alla definizione di un regolamento diretto a disciplinare l'utilizzo di un sistema aziendale di videosorveglianza, nel quale vengano indicati i principi e le finalità perseguite, le modalità di funzionamento delle apparecchiature, le modalità di accesso alle videoriprese e di conservazione delle immagini, nel rispetto dei diritti di chiunque venga coinvolto nel trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità delle persone fisiche in osservanza del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nel trattamento di tali dati personali devono essere rispettati in particolare i principi di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 per il quale è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e dei principi di cui al punto 4.2 della Direttiva del Garante Privacy del 8/04/2010, in relazione all'installazione di sistemi di rilevazione presso ospedali e luoghi di cura.

Il testo del "Regolamento videosorveglianza" predisposto dagli uffici competenti della Azienda USL Umbria n. 2 è stato sottoposto alla approvazione delle OO.SS. della dirigenza e del comparto che nell'incontro del 11/06/2014 hanno approvato integralmente il "Regolamento videosorveglianza" e l'ubicazione delle videocamere nelle varie sedi aziendali.

Esito dell'istruttoria:

Sulla base delle indicazioni e motivazioni sopra esposte, si propone di:

- 1) approvare il "Regolamento videosorveglianza" per l'azienda USL Umbria n.2 che "allegato A" alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) approvare contestualmente i seguenti moduli *fac simile*:

- cartello Area Videosorvegliata (senza conservazione delle immagini)
- cartello Area Videosorvegliata (con conservazione delle immagini)
- Informativa videosorveglianza
- Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs 196/2003)
- Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, comma 3 del D.Lgs 196/2003)
- Nomina responsabile interno trattamento dati personali videosorveglianza
- Nomina responsabile esterno trattamento dati personali videosorveglianza
- 3) disporre la pubblicazione del "regolamento videosorveglianza" all'interno dell'area "Privacy" del portale web aziendale, con l'elenco dei responsabili del trattamento dati personali videosorveglianza individuati (allegato "B") e l'informativa per i Responsabili stessi (allegato "C");
- 4) stabilire che ogni ulteriore esigenza di attivazione di impianti di videosorveglianza, videocontrollo/videocitofono deve seguire l'iter procedurale previsto all'interno del "Regolamento videosorveglianza";
- 5) di dare mandato ai Responsabili del trattamento dei dati nominati dal titolare dell'Azienda USL Umbria n.2 di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti previsti dall'allegato regolamento;
- 6) stabilire che gli elenchi dei responsabili del trattamento dati personali videosorveglianza individuati e dell'ubicazione degli impianti di videosorveglianza, videocontrollo/videocitofono saranno tenuti aggiornati presso il servizio Affari Generali, Legali e Logistica.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale.
- 8) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

L'Addetto all'Istruttoria Dott, Luca Calvi Il Responsabile del Procedimento Dott, Luca Calvi

> Il Dirigente del Servizio Dott. Piero Carsili



Regolamento videosorveglianza

Azienda USL Umbria 2 – Regolamento Videosorveglianza

INDICE

TITOLO I – Introduzione e premesse	3
1.Definizioni	3
2.Definizioni specifiche	4
TITOLO II – Principi	5
3.Principi generali	5
4.Principio di liceità.	5
5.Principio di necessità	5
6.Principio di proporzionalità	5
7.Principio di finalità	6
TITOLO III – Soggetti	6
8. Titolare	6
9. Responsabili	6
10. Incaricati	7
11. Responsabile esterno	7
Titolo IV – Modalità	7
12. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese	7
13. Informativa e cartelli	7
14. Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)	8
15. Videocitofoni	8
16. Videosorveglianza con registrazione delle immagini	8
Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti	8
17. Conservazione delle registrazioni	8
18. Centrali di videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso	8
Titolo VI - Disciplina su settori specifici	9
19. Luoghi di lavoro	9
20. Ospedali e Luoghi di Cura	9
Titolo VII - Diritti degli Interessati	9
21. Diritti degli interessati	10
Titolo VIII – Istallazione nuovi sistemi	10
22. Modalità di richiesta di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa	10
23. Partecipazione sindacale	10
24. Disposizioni finali	11

Allegato 1.Fac-simile cartello Area Videosorvegliata (senza conservazione delle immagini)	12
Allegato 2.Fac-simile cartello Area Videosorvegliata (con conservazione delle immagini)	13
Allegato 3.Informativa videosorveglianza	14
Allegato 4.Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, commi 1 e 2)	17
Allegato 5.Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, comma 3)	18
Allegato 6.Nomina responsabile interno videosorveglianza	20
Allegato 7.Nomina responsabile esterno videosorveglianza	22
Allegato 8.Documenti richiamati.	25
Documentazione esterna	25
Documentazione interna	25

TITOLO I – Introduzione e premesse

1. Definizioni.

<u>Trattamento</u>: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

<u>Dato personale</u>: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

<u>Dati identificativi</u>: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 3, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

<u>Titolare</u>: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, nell'Azienda il Titolare è il rappresentante legale;

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali, nell'Azienda sono i dirigenti/funzionari indicati nella deliberazione del Direttore Generale 1139 del 31/12/2013 e quelli successivamente nominati dal Titolare;

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

<u>Comunicazione</u>: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

<u>Diffusione</u>: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

<u>Dato anonimo</u>: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

<u>**Blocco**</u>: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un

servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

Rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

<u>Servizio di comunicazione elettronica</u>: i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

<u>Contraente:</u> qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

<u>Utente</u>: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

<u>Dati relativi al traffico:</u> qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

<u>Dati relativi all'ubicazione</u>: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

<u>Servizio a valore aggiunto:</u> il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

<u>Posta elettronica:</u> messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

<u>Misure minime</u>: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

<u>Sistema Informativo</u>: l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete;

Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

<u>Credenziali di autenticazione</u>: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per 1' autenticazione informatica;

Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

<u>Sistema di autorizzazione</u>: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

2. Definizioni specifiche.

<u>Videocontrollo</u>: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;

<u>Videosorveglianza</u>: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate; <u>Videocitofoni</u>: sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;

Centrale di Video controllo;

<u>Videosorveglianza</u>: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

TITOLO II – Principi

3. Principi generali.

- 1. Il trattamento dei dati personali derivante dall'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice nonché 4, comma 2, l. n. 300/1970);
- 2. L'Azienda USL Umbria n.2 si impegna a garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

4. Principio di liceità.

- 1. L'azienda USL Umbria n.2 effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo solo ed esclusivamente per lo svolgimento:
 - a) delle proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, cura e terapia;
 - b) del controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - della tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno ed all'esterno delle singole strutture.
- 2. La videosorveglianza e/o il videocontrollo avvengono nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale.
- 3. L'Azienda effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970 " Statuto dei Lavoratori".

5. Principio di necessità.

- 1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito.
- 2. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
- 3. L'installazione delle videocamere nei luoghi di lavoro avviene previo accordo con le R.S.U. aziendali e le OO.SS..

6. Principio di proporzionalità.

- 1. L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.
- 2. L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo avverrà attraverso le modalità previste dal successivo Titolo VIII.
- 3. Va limitata rigorosamente la registrazione quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini.

7. Principio di finalità.

- 1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
- 2. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo.
- 3. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante e riportata in "allegato 3", deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.
- 4. Le aree aziendali genericamente sottoposte a controllo video sono:
- ✓ Aree e punti strategici per l'azienda (quali ad esempio: archivi di documentazione cartacea od iconografica, laboratori, ecc.);
- ✓ Aree di degenza critica in cui è necessario che il personale sanitario tenga sotto controllo video i pazienti per la loro tutela in quanto non direttamente visibili dalle postazioni di lavoro (guardiole);
- ✓ Aree con la finalità di tutela dell'utenza e degli operatori da possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti vandalici;
- ✓ Aree in cui si vuole rilevare situazioni di pericolo, sempre nel rispetto della L. 300/70 (ad es. locali di irraggiamento sacche, locali di congelamento, laboratori di tossicologia, ecc.....);
- ✓ Aree di snodo e di elevata affluenza dell'utenza (ad esempio zona pronto soccorso, ecc.) per rilevare eventuali situazioni di pericolo a protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale;
- ✓ Aree perimetrali per fini di tutela del patrimonio.

TITOLO III – Soggetti

8. Titolare

1. Il titolare del trattamento dati della Azienda USL Umbria n.2 è il Direttore Generale protempore.

9. Responsabili.

- 1. Il responsabile è designato dal Titolare facoltativamente. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
- 2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
- 3. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
- 4. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
- 5. I Responsabili del trattamento dei dati nominati dal Titolare supportano il Responsabile ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e della normativa vigente.
- 6. I Responsabili delle Unità Operative/Uffici/Servizi nell'ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati.

10. Incaricati.

- 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
- 2. La nomina degli incaricati al trattamento specificherà le attività di utilizzo e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito
- 3. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito (visione, registrazione, conservazione, comunicazione, distruzione, manutenzione ...).

11. Responsabile esterno.

- 1. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.
- 2. L'installatore e/o il gestore dell'impianto di video sorveglianza e di video controllo deve consegnare all'Azienda una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia (artt. 33 36 e 169), nonché Allegato B) del Codice, in particolare il punto 25.

Titolo IV – Modalità.

12. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese.

1. L'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando, dove possibile, aree comuni o antistanti abitazioni.

13. Informativa e cartelli.

- 1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.
- 2. L'Azienda adotta il modello di informativa conforme a quello standard previsto dall'Autorità garante per la Privacy (allegati da 1 a 3).
- 3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.
- 4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli.
- 5. Il supporto con l'informativa:
- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
 - 6. Il testo completo della Informativa è pubblicato sul sito web aziendale www.uslumbria2.it nella pagina relativa alla privacy.
 - 7. I1 Responsabile del trattamento dati risponde del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

14. Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)

- 1. L'installazione dei sistemi di video controllo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.), in considerazione del principio di proporzionalità.
- 2. La loro presenza deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste da questo Regolamento.
- 3. L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese e l'informativa rispondono alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

15. Videocitofoni

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo.

16. Videosorveglianza con registrazione delle immagini

- 1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo.
- 2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti

17. Conservazione delle registrazioni

- 1. La conservazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- 2. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana e per il quale deve essere preventivamente effettuata la richiesta al Garante Privacy.
- 3. I sistemi impiegati devono essere programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
- 4. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

18. Centrali di videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso

- 1. Le Centrali di Video controllo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi comunque controllati.
- 2. L'accesso è sempre registrato.
- 3. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura.
- 4. Responsabile di tali adempimenti è il Responsabile del trattamento dei dati.

Titolo VI - Disciplina su settori specifici

19. Luoghi di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970¹ è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di

¹ Art. 4. Impianti audiovisivi. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

- 2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per il perseguimento:
 - 2.1 delle proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, cura e terapia;
 - 2.2 del controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - 2.3 della tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno ed all'esterno delle singole strutture.
- 3. L'installazione degli impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti (artt. 113 e 114 del Codice Privacy; art.81 n. 300/1070; art. 2 d.lgs n. 165/01);
- 4. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
- 5. E' inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa.
- 6. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività o prestazioni solo per scopi divulgativi, scientifici o di comunicazione istituzionale che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero. In tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (art. 136) fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art.7, comma 4 1ett.a del Codice).

20. Ospedali e Luoghi di Cura

- 1. I1 controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio UOC di rianimazione, UTIC, reparti di isolamento etc), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
- 2. Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
- 3. Il Titolare ed i responsabili del trattamento devono garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (personale medico, infermieristico, tecnico etc).
- 4. Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conviventi, conoscenti) di ricoverati in reparti

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione, UTIC etc), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente previo protocollo operativo, che sarà redatto dal Responsabile del trattamento dei dati della U.O. competente, con il supporto tecnico fornito dal gruppo aziendale di studio e lavoro in materia di privacy.

- 5. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.
- 6. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente (o tutore o esercente la patria potestà). Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.
- 7. Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere effettuate solamente previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.
- 8. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art.22 comma 8 del Codice). In tale quadro va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Titolo VII - Diritti degli Interessati

21. Diritti degli interessati

- 1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:
- a) accedere ai dati che lo riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.
- 2. L'Azienda USL Umbria n. 2 garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito valutazione degli interessi da parte del servizio Affari Generali, Legali e logistica, acquisito il parere del gruppo aziendale di lavoro e studio in materia di privacy;
 - b) i dati sono estratti a cura del responsabile o dell' incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
 - c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9

Titolo VIII – Istallazione nuovi sistemi.

22. Modalità di richiesta di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa.

- 1. L'attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa prevede l'invio della richiesta da parte del responsabile della struttura richiedente, riportante indicazioni circostanziate su:
 - a) motivazioni circa la necessità del sistema;
 - b) area da sorvegliare, orari di attivazione, eventuale presenza di personale dipendente e/o soggetti estranei nelle aree di ripresa;
 - c) evidenza sull'insufficienza di altri sistemi di controllo (ad es.: controllo accessi, sistemi di allarme, ecc.)
 - d) eventuale necessità di registrazione, tempo di conservazione e finalità cui si ricollega la registrazione medesima;
 - e) eventuali indicazioni tecniche.
- 2. La richiesta deve essere inoltrata al servizio Affari Generali, Legali e Logistica che, con il supporto del gruppo di lavoro aziendale in materia di privacy, esprimerà il parere con eventuali proprie valutazioni od integrazioni.
- 3. A seguito della valutazione di competenza il Affari Generali, Legali e Logistica potrà attivare il percorso di confronto con le OO.SS. e R.S.U. in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- 4. A completamento positivo del procedimento testé indicato verranno attivati i servizi aziendali di Attività Tecniche e Sistema Informativo per l'installazione del dispositivo di videosorveglianza.

23. Partecipazione sindacale.

- 1. Si dà atto che il presente regolamento verrà presentato alle organizzazioni sindacali rappresentative.
- 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

24. Disposizioni finali

- 1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
- 2. Si dà atto che il presente regolamento verrà adeguato ogni qual volta intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione dell'Azienda o nell'impianto normativo.

aziendale <u>www.uslum</u>	****		
	<u> ተ</u>		



Allegato 1. Fac-simile cartello Area Videosorvegliata (senza conservazione delle immagini)





Allegato 2. Fac-simile cartello Area Videosorvegliata (con conservazione delle immagini).





Allegato 3. Informativa videosorveglianza

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 D. Lgs n. 196/03

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

AREA VIDEOSORVEGLIATA

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le registrazioni sono conservati per 24 ore [©], successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a speciali esigenze relative di indagini di polizia e giudiziarie.

I dati non saranno divulgati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare, tutti i diritti in conformità al Codice in particolare quello di accedere ai dati che

li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice D.Lgs. 196/03).

TITOLARE/RESPONSABILE/INCARICATI

Titolare del trattamento è l' AZIENDA USL UMBRIA 2 avente sede legale provvisoria in viale D. Bramante n. 37 - 05100 Terni, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore. Responsabile del trattamento è;

Incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile e/o dal

Titolare.

⁽ⁱ⁾ indicare la finalità del trattamento perseguita ai sensi del regolamento videosorveglianza per lo svolgimento:



- a) delle proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, cura e terapia;
- b) del controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) della tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno ed all'esterno delle singole strutture.

⁽²⁾ oppure per un tempo superiore alle 24 ore e non superiore a 7 giorni per attività particolarmente rischiose espressamente indicate.



Allegato 4. Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, commi 1 e 2).

Spett.le Azienda U.S.L. Umbria n.2 Via Bramante 37 05100 TERNI

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.

Io sottoscritto	nato a _
ai sens	i dell'art. 7, commi 1 e 2,
	e informato circa (barrare le voci che interessano):
l'origine dei dati persor	ali;
le finalità e le modalità	del trattamento;
la logica applicata in ca	so di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
gli estremi identificativ	del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 ² ;
	ie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono on l'incarico di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o
Chiedo inoltre (barrare le voci che	interessano):
la conferma dell'esiste riguardano, anche se no	enza o meno nei vostri archivi o sistemi informativi di dati personali che m on ancora registrati;
la comunicazione in for	ma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
la comunicazione della	logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
Distinti saluti.	
Data	Firma
Note	
La richiesta può essere rinnovata, salva l	esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni
I diritti riferiti ai dati personali di perso per ragioni familiari meritevoli di protez	ne decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o ione.
Nell'esercizio dei propri diritti, l'interes	ato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti, organismi o associazioni.

L'interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia.

Azienda USL Umbria 2 – Regolamento videosorveglianza



L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, può essere compiuto con richiesta anche orale e in tale caso essa sarà annotata sinteticamente a cura dell'Incaricato o del Responsabile.

Allegato 5. Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, comma 3).

Spett.le Azienda U.S.L. Umbria n.2 Via Bramante 37 05100 TERNI

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 3.
Io sottoscrittonato a _
il,
premesso che il trattamento dei propri dati effettuato dal Titolare / responsabile del trattamento in indirizzo, risulta essere avvenuto in violazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2003, relativamente:
alle modalità di raccolta e requisiti dei dati personali,
alle informazioni rese al momento della raccolta,
al consenso espresso dall'interessato, specificare eventuali altri motivi
Ai sensi dell'art. 7, comma 3,
chiede (barrare le voci che interessano)
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, si oppone al trattamento dei propri dati personali effettuato dall'Azienda USL Umbria n. 2, per i seguenti motivi (indicare i "motivi legittimi" in base ai quali ci si oppone al trattamento):
Distinti saluti



Data	Firma



Allegato 6. Nomina responsabile interno videosorveglianza.

Al dottsede di	
Oggetto: protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di video sorveglianza Umbria n. 2, installate presso il Nomina del responsabi	
Ai sensi dell'art. 29 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs. 196/2003 la S.V., Responsabile del trattamento dati della Azienda USL Umbria n. 2 relativamente alle i apparecchiature di video sorveglianza installate presso la sede di	mmagini delle
L'installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:	

INFORMATIVA:

- ✓ Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.
- L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.
- ✓ In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli.
- ✓ Il supporto con l'informativa:
- O deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- O deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- O può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- O Il testo completo della Informativa ed i modelli di informativa minima sono pubblicato sul sito web aziendale www.uslumbria2.it nella pagina relativa alla privacy.

La S.V. dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), nonché al regolamento sulla videosorveglianza dell'Azienda USL Umbria n. 2.

A tal fine il responsabile provvederà:

- a) alla nomina per iscritto degli incaricati al trattamento, comunicando al Titolare l'elenco degli stessi con indicazione delle categorie di dati trattati e trattamenti ai quali sono autorizzati;
- b) alla stesura di apposito mansionario a cui attenersi per il trattamento dei dati;
- a dare istruzioni ed adeguata formazione agli incaricati per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- d) a fare rispettare ai propri incaricati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali.
- e) a verificare che siano attuate tutte le misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita Azienda USL Umbria 2 – Regolamento videosorveglianza



anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo gli standards minimi di sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 31 a 36 e dall'allegato B del "Codice in materia di protezione dei dati personali", segnalando eventuali mancanze agli uffici competenti;

Il Responsabile inoltre garantisce di provvedere agli adempimenti cui è tenuto nei confronti dell'Autorità Garante, quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare, sia con l'Autorità. In particolare:

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;	
- consente l'effettuazione di controlli.	
Il Titolare si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutaz caso in cui il Responsabile del trattamento non si attenga a quanto in	<u> •</u>
Data	
	Il Titolare del Trattamento dei dati personali Azienda USL Umbria n.2 Il Direttore Generale
Il Dott, dichiara di accetta dell'Azienda USL Umbria n. 2 relativamente alle immagini delle ap sede di, conferma la cor quanto disposto dalla normativa vigente, si impegna a procedere al dal Titolare ed ad impartire agli incaricati le istruzioni in merito al loro puntuale applicazione.	parecchiature di videosorveglianza ubicati presso la noscenza degli obblighi che assume in relazione a trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite
Data	
	l Responsabile del Trattamento dei dati personali ideosorveglianza sede di Azienda USL Umbria n.2 Il Direttore di Presidio



Allegato 7. Nomina responsabile esterno videosorveglianza.

	Al Rappresentante legale
	della Società
	Via
	Città
Oggetto: protezione e trattamento dati perso Umbria n. 2, affidato in gestione esterna. Nomi	onali immagini apparecchiature di video sorveglianza Azienda USL na del responsabile.
Ai sensi dell'art. 29 del "Codice in ma	teria di protezione dei dati personali" (D.lgs. 196/2003), si nomina la
società(ind	licare la ragione sociale e la sede), nella persona del suo legale
rappresentante(indic	are nome cognome e carica sociale), Responsabile esterno del
trattamento dati della Azienda USL Umbria n	a. 2 relativamente alle immagini delle apparecchiature di video
sorveglianza affidate in gestione esterna,	come da deliberazione del Direttore Generale n.
del per gli impianti così disloca	ti:
(a titolo esemplificativo si riporta il seguente modello	/tabella impianti video sorveglianza).

Sede dove sono installate le telecamere		Numero di telecamere installate		responsabil e	Conservazione delle immagini			
Struttura	Piano, scala, stanza	Indirizzo	Città	N° telecamere brandeggiabili con zoom ottico motorizzato N° telecamere fisse			SI (ORE)	NO

L'installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:

INFORMATIVA:

- ✓ Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.
- ✓ L'Azienda adotta il modello di informativa standard previsto dall'Autorità garante per la Privacy.
- ✓ L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.
- ✓ In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli.
- ✓ Il supporto con l'informativa:
- O deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- O deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- O può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- O Il testo completo della Informativa è pubblicato sul sito web aziendale www.uslumbria2.it nella pagina relativa alla privacy.

Azienda USL Umbria 2 – Regolamento videosorveglianza



CONSERVAZIONE

- La conservazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- ✓ Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana e per il quale deve essere preventivamente effettuata la richiesta al Garante Privacy.
- I sistemi impiegati devono essere programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
- ✓ I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
- ✓ E' conservato a cura del responsabile l'elenco di decodifica.
- ✓ I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), nonché al documento sulla videosorveglianza dell'Azienda USL Umbria n. 2.

A tal fine il responsabile provvederà:

- a) alla nomina per iscritto degli incaricati al trattamento comunicando all'Azienda USL Umbria n. 2 i nomi o le categorie delle persone abilitate a visualizzare le immagini, anche al solo scopo di manutenzione delle apparecchiature;
- b) a dare istruzioni ed adeguata formazione per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- c) all'adozione delle misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo gli standards minimi di sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 31 a 36 e dall'allegato B del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- d) a fare rispettare ai propri incaricati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali.
- Il Responsabile inoltre garantisce di provvedere agli adempimenti cui è tenuto nei confronti dell'Autorità Garante, quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare, sia con l'Autorità. In particolare
 - ✓ fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - ✓ consente l'effettuazione di controlli.

Il responsabile del trattamento dovrà trasmettere al Titolare del trattamento dati una relazione riguardante:

- ✓ le misure di sicurezza adottate;
- ✓ le istruzioni impartite agli incaricati.

Tale relazione dovrà essere aggiornata in caso di variazioni.

Inoltre qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti, deve essere Facsimile nomina responsabile videosorveglianza esterno all'Azienda preventivamente comunicata al Titolare, che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il Titolare si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Responsabile dei dati trattati nel

Azienda USL Umbria 2 – Regolamento videosorveglianza



caso in cui il Responsabile del trattamento non si attenga a quanto ind	licato con il presente atto di nomina.
Data	
11	l Titolare del Trattamento dei dati personali Azienda USL Umbria n.2 Il Direttore Generale
La società	n USL Umbria n.2 relativamente alle immagini enza degli obblighi che assume in relazione a
La società, si impegna altresì istruzioni in merito alle operazioni di trattamento ed a vigilare sulla lo	
Data	
	Responsabile del trattamento dati (videosorveglianza) Società Il legale rappresentante



Allegato 8. Documenti richiamati.

Documentazione esterna

- Codice Penale Italiano articoli dal 318 a 322.
- "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" dell'8/4/2010 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010
- Decreto Legislativo n.º 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Documentazione interna

- Delibera del Direttore Generale n. 675 del 19/07/2013 "Revisione modulistica aziendale privacy".
- Delibera del Direttore Generale n. 1139 del 31/12/2013 "Nomina dei responsabili del trattamento dati".